CAMERA DEI DEPUTATI N. 6001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DIGNANI GRIMALDI, BRESCIA, COLOMBINI, PACETTI, BENEVELLI, PERINEI, MAINARDI FAVA, BERNASCONI, SANNA, MONTANARI FORNARI, BIANCHI BERETTA, MASINI, PELLEGATTI, GALANTE

Presentata il 3 ottobre 1991

Modifica dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, per l'attribuzione alla provincia delle competenze in materia di assistenza ai ciechi e sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante il nuovo ordinamento della autonomie locali, è stata salutata come un atto fondamentale per l'adeguamento del nostro sistema istituzionale ai princìpi della Carta costituzionale.

Come in ogni riforma di grande respiro, tuttavia possono verificarsi, nel trapasso dall'uno all'altro sistema, inconvenienti che, anche se non significativi nel quadro generale, incidono a volte negativamente su alcuni istituti ad alta valenza sociale.

È questo il caso dell'assistenza ai ciechi e sordomuti, in particolare per quanto riguarda la scolarità, prima prevista nella competenza delle province in forza dell'articolo 144, lettera *g)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed ora rientrante nelle competenze dei comuni, per il combinato disposto degli articoli 9 e 14 della citata legge n. 142 del 1990.

Già nell'anno scolastico 1990-1991 infatti, si sono avuti gravi inconvenienti e ritardi nella erogazione dell'assistenza di cui trattasi, in quanto alcune province hanno ritenuto di non poter più provvedere ed i comuni non sono stati in grado di farlo, essendo privi delle necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Per ovviare a tali disfunzioni, è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con propria direttiva, nella quale è

sancito il principio della continuazione dell'esercizio delle relative funzioni da parte delle province, fino all'emanazione delle leggi regionali di organizzazione previste dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990.

Anche la Corte dei conti – sezione enti locali — ha adottato sul problema una propria deliberazione (n. 1/1991) con la quale ha stabilito non solo la liceità ma anche la obbligatorietà per le province della prosecuzione del servizio, per il principio della inderogabilità delle prestazioni assistenziali.

La Corte dei conti, peraltro, ha indicato nel 31 dicembre 1991 la data ultima di svolgimento delle funzioni trasferite.

Accade così che molti istituti scolastici e di formazione professionale, si rifiutano di accogliere i giovani ciechi e sordomuti, non essendovi assunzione dell'onere delle rette per l'intero anno scolastico.

Ne deriva una situazione di incertezza che ha gettato e getta nel panico le famiglie dei giovani ciechi e sordomuti chevedono pregiudicato l'avvenire scolastico e formativo dei loro figli.

Già nella stesura della legge n. 142 del 1990, erano emerse queste preoccupazioni che, alla luce dei fatti, si stanno dimostrando fondate, dal momento che l'ambito comunale (salvo casi particolari) non è adeguato per una categoria di assistiti numericamente non rilevante e sparsa sul territorio in modo non omogeneo.

In base a tutte queste considerazioni riteniamo che la soluzione ottimale possa essere la restituzione della competenza alle province, mediante modifica dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 142 del 1990, prevedendo peraltro che le relative funzioni possano essere svolte anche mediante convenzione con i comuni ai sensi dell'articolo 24 della più volte citata legge n. 142 del 1990.

La norma proposta non comporta spesa, trattandosi di funzioni già in essere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

l-*bis*) assistenza ai ciechi e sordomuti, da svolgere anche mediante convenzione con i comuni ai sensi dell'articolo 24.